

Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 Articolo 1 comma 483:

Rivalutazione delle pensioni:

483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.

Pensioni anno 2014:

In tabella riportiamo i nuovi importi minimi provvisori di pensione 2014, a seguito della perequazione automatica con indice di rivalutazione pari all'1,2%.

Nel 2014, e quindi sul rateo di gennaio, non ci sarà nessun conguaglio relativo al 2013 perché l'indice di rivalutazione definitivo 2012 è stato pari a quello riconosciuto provvisoriamente.

PRESTAZIONI MINIME		
TIPO DI PENSIONE	IMPORTI PROVVISORI 2014	
	MENSILI	ANNUALI
Trattamento minimo	501,38	6.517,94
Pensione sociale	368,89	4.785,57
Assegno sociale	447,61	5.818,93
Indennità di accompagnamento	505,27	6.063,24
Maggiorazione sociale (ex milione)	637,82	8.291,66

Modalità di perequazione delle pensioni superiori al minimo per il 2014 sulla base delle norme previste dalla legge di stabilità.

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO		
FASCIA MENSILE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENSIONI	AUMENTO PEREQUAZIONE SUL TOTALE DELL'IMPORTO	
	ALIQUOTA	%
FINO A € 1.486,29	1,2 Salvaguardia fino 1.504,13	100%
Da 1.486,30 a € 1.981,72	1,14 Salvaguardia fino 2.004,31	95%
Da 1.981,73 a € 2.477,15	0,9 Salvaguardia fino 2.499,44	75%
Da 2.477,15 a € 2.972,58	0,6 Salvaguardia fino 2.990,42	50%
Oltre 2.972,58	0,48 fino a 2.972,58 2014: Per importi superiori a 2.990,42 sempre 14,27	2014 40% 2015 e 2016 45%

Importi 14^a mensilità e limiti di reddito anno 2014

IMPORTO 14 ^a MENSILITA'		
ANNI DI CONTRIBUZIONE		IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
DIPENDENTI	AUTONOMI	2014
FINO A 15	FINO A 18	€ 336,00
Da 15 a 25	Da 18 a 28	€ 420,00
Oltre 25	Oltre 28	€ 504,00
*Per i redditi non superiori ad una volta e mezza il trattamento minimo (€ 9.776,91 nell'anno 2014)		

NOTA BENE

* Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 9.900 € con un'anzianità contributiva fino a 15 anni la somma aggiuntiva sarà di 212,91 € complessivi (9.776,91 + 336,00 – 9.900,00)